

# COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15  
22100 COMO

**Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020**

## DETERMINAZIONE N. 24/2022 DEL 15.02.2022

**OGGETTO:** Affidamento diretto, ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di primo intervento telefonico e di controllo remoto per l'Autosilo Val Mulini, da espletarsi dal 01.01.2022 al 30.06.2022

N. CIG ZB135305C8

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),


### CONSIDERATO

**che** CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

**che** nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientra l'Autosilo Val Mulini, sito in Como, in via Dei Mulini s.n.c.;

**che** al fine di provvedere alla gestione dell'Autosilo Val Mulini e' emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di primo intervento telefonico e di controllo remoto e di gestione delle informazioni agli utenti;

**che** CSU ha individuato l'operatore economico Urbitek s.r.l., C.F. 02446140390, con sede in Russi (RA), in via Mozambico 2bis, quale operatore economico competente ad eseguire il servizio di cui sopra;



**che** Urbitek s.r.l. rientra nel novero di quegli operatori economici che offrono con professionalità e specializzazione il servizio di cui sopra con specifico riferimento alla tipologia di autosilo automatizzato gestito da CSU e ha già prestato nel passato detto servizio nei confronti di CSU con piena soddisfazione di CSU medesima, sia in termini di qualità e rispetto dei tempi contrattuali che in termini di competitività del prezzo offerto;

**che** Urbitek s.r.l. risulta affidabile ed idonea a prestare il servizio in oggetto con il livello qualitativo ed economico atteso;

**che** l'offerta presentata da Urbitek s.r.l. con riferimento al servizio di cui sopra risulta idonea e congrua;

**considerato che** ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto;

**considerato** il Documento Unico di Regolarità Contributiva di URBITEK s.r.l. prot. INAIL n. 31175407 avente scadenza in data 28.05.2022 ed esito regolare;

**ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

#### **DETERMINA**


**di** aggiudicare ad **Urbitek s.r.l.**, C.F. 02446140390, con sede in Russi (RA), in via Mozambico 2bis, il servizio di primo intervento telefonico e di controllo remoto dell'Autosilo Val Mulini, servizio da espletarsi dal 01.01.2022 al 30.06.2022 e come dettagliatamente indicato nel relativo Modulo d'Ordine, per un importo di **€ 2.800,00 (duemilaottocento/00)** oltre IVA di legge;

**che** la/e fattura/e relativa/e al servizio di cui sopra verrà/verranno liquidata/e mediante visto del Direttore Tecnico;

**che** Urbitek s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

**che** Urbitek s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

**che** per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Urbitek s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;




**che**, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

**che** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Orlando Ventimiglia', with a horizontal line extending to the right.